




# GIUSECONOMIA®

Fondazione italiana



anno XV n. 82

Veritas liberabit vos

Giugno 2026

Il Commerci@lista® - L'Avvoc@to® - rivista di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale  
testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576.

NUMERO MONOGRAFICO

Direttore responsabile: **Domenico Calvelli**

## INDAGINI BANCARIE FISCALI: IL FISCO PUÒ GUARDARE, MA DEVE SPIEGARE PERCHÉ.

Commento alla sentenza definitiva della Corte EDU, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, sulla violazione dell'art. 8 CEDU.

di **Domenico Calvelli**

Il caso nasce da richieste dell'Agenzia delle Entrate rivolte agli intermediari bancari per ottenere informazioni sui conti, sui movimenti e su altre operazioni finanziarie riconducibili ai ricorrenti. Le richieste erano state autorizzate da dirigenti dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. 633/1972 e dell'art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. 600/1973. Il problema sottoposto alla Corte non era dunque l'esistenza del potere istruttorio, ma la sua prevedibilità, delimitazione, motivazione e controllabilità.

Ci sono decisioni che fanno rumore perché sembrano rivoluzionarie. E poi ci sono decisioni più sottili, meno teatrali, ma molto più pericolose per le cattive abitudini. La pronuncia europea sul caso Ferrieri e Bonassisa appartiene a questa seconda categoria.

Non dice che il Fisco non possa accedere ai dati bancari dei contribuenti. Non dice che le indagini finanziarie siano illegittime. Non trasforma il conto corrente in uno spazio sottratto ai poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria. Dice una cosa più semplice, più seria e, proprio per questo, più incisiva: quando lo Stato entra nella sfera finanziaria di una persona, deve poterlo fare, ma deve farlo con regole chiare, limiti riconoscibili, motivazioni reali e controlli effettivi.

È il vecchio problema del potere pubblico: non basta che abbia un fine legittimo. Deve anche esercitarsi in modo legittimo. Non siamo sudditi convocati a consegnare le chiavi del forziere al funzionario di turno; siamo cittadini. E il cittadino può anche essere controllato, beninteso, ma non setacciato sine causa.

La sentenza, dunque, non indebolisce la lotta all'evasione. La civilizza.

### *Il punto vero: il conto corrente non è un terreno neutro.*

Per anni, nel linguaggio pratico dei controlli tributari, il dato bancario è stato spesso trattato come una materia quasi meccanica: si chiede alla banca, la banca trasmette, l'ufficio acquisisce, il contribuente poi spiegherà. In fondo, si diceva, sono solo numeri. Entrate, uscite, bonifici, assegni, carte, giroconti. Che sarà mai.

E invece è molto.

Un conto corrente non racconta soltanto redditi. Racconta abitudini, relazioni, clienti, fornitori, familiari, fragilità, investimenti, malattie, separazioni, liberalità, prestiti, spese personali, scelte professionali. In certi casi racconta persino ciò che il contribuente non direbbe neppure al migliore amico, figuriamoci all'Amministrazione finanziaria.

Naturalmente, il Fisco deve poter verificare se dietro quei movimenti vi siano redditi non dichiarati, costi fittizi, operazioni inesistenti, patrimoni non coerenti con il dichiarato. Sarebbe ingenuo, oltre che giuridicamente sbagliato, sostenere il contrario. Però il conto corrente resta un luogo della vita privata, non una pubblica piazza con vista sul balcone dell'Agenzia.

È qui che la Corte europea mette ordine. L'accesso ai dati bancari è un'ingerenza nella vita privata. Non per questo è vietato. Ma, proprio perché incide su una zona personale e patrimoniale delicata, deve essere sorretto da una legge di buona qualità. Formula apparentemente elegante, quasi da convegno; in realtà, molto concreta. Vuol dire che il contribuente deve poter capire quando l'autorità può accedere ai suoi dati, perché lo fa, entro quali confini e con quali rimedi se quei confini vengono superati.

Altrimenti la legge c'è solo in apparenza. E il potere, quando ha confini elastici come gomma americana, tende sempre ad allargarsi.



### *Non è una sentenza contro il Fisco.*

Il primo equivoco da evitare è questo: la pronuncia non è un manifesto anti-Fisco. Non dà copertura agli evasori. Non dice che il contribuente abbia diritto a schermare i propri movimenti bancari quando vi sono ragioni fiscali serie per acquisirli.

La Corte riconosce espressamente che gli Stati hanno ampio margine di manovra in materia tributaria e finanziaria. Ed è giusto così. Il contrasto all'evasione, alla frode e all'occultamento di materia imponibile è un interesse pubblico primario. Non esiste comunità ordinata se ognuno decide da sé quanta parte del patto fiscale rispettare. Anche perché, come sempre, chi evade non danneggia un'entità astratta chiamata "Erario": scarica il conto su chi paga.

Ma proprio perché il potere fiscale è forte, capillare e tecnicamente invasivo, deve essere governato. Il problema non è l'esistenza dell'indagine bancaria. Il problema è la sua possibile trasformazione in una pesca a strascico: vediamo cosa c'è, poi qualcosa troveremo. Questa non è istruttoria; è curiosità amministrativa con effetti giuridici.

Il Fisco può cercare elementi fiscalmente rilevanti, ma non può utilizzare l'indagine bancaria come strumento meramente esplorativo.



### ***La motivazione non è un ornamento.***

Il cuore della decisione è la qualità della legge, e dentro questa qualità rientra anche la motivazione dell'autorizzazione.

Le prassi interne avevano già individuato criteri ragionevoli per usare le indagini finanziarie: anomalie dichiarative significative, contabilità inattendibile, incoerenze patrimoniali macroscopiche, elementi su operazioni fittizie, situazioni di evasione rilevante, necessità istruttorie non soddisfatte da strumenti meno invasivi. Tutto condivisibile.

Ma un criterio scritto da qualche parte serve a poco se poi l'atto concreto che autorizza l'accesso non deve spiegare perché quel criterio ricorre nel caso specifico.

È qui che il sistema mostra la sua crepa. Una cosa è dire: "posso accedere ai dati bancari quando vi sono determinate condizioni". Altra cosa è dimostrare che quelle condizioni esistono davvero. Senza motivazione, il controllo diventa opaco. Senza motivazione, il contribuente non sa perché è stato inciso. Senza motivazione, il giudice o l'autorità indipendente non hanno un oggetto serio da verificare.

La motivazione non è burocrazia. È responsabilità.

Non è il fiocco sul pacco. È il pacco.

Quando l'Amministrazione entra nei conti di un cittadino, dovrebbe essere in grado di dire almeno tre cose: perché proprio quel contribuente, perché proprio quei rapporti, perché proprio quel periodo. Se non sa dirlo, il problema non è del contribuente. È dell'Amministrazione.

### ***Il contribuente non ha diritto a essere avvisato prima. Ma non può essere lasciato senza tutela dopo.***

Altro punto delicatissimo. La Corte non riconosce un diritto generalizzato al preavviso.

Ed è corretto. Se il contribuente dovesse essere sempre avvertito prima dell'accesso ai dati bancari, molte indagini rischierebbero di perdere efficacia. Non bisogna confondere le garanzie con l'autosabotaggio dell'istruttoria. Il diritto di difesa non impone che l'Amministrazione suoni il campanello e dica:

“Buongiorno, stiamo per verificare se vi siano movimenti fiscalmente rilevanti; nel frattempo faccia pure con comodo”.

La tutela, però, deve esistere dopo. E deve essere vera.

Questo è il passaggio decisivo: l'assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante può essere giustificata da esigenze di efficienza fiscale; ma, proprio per questo, deve esistere almeno un riesame giurisdizionale o indipendente ex post, effettivo, accessibile e tempestivo. Qui la Corte è severa. Non basta dire al contribuente: “Ne parleremo forse tra qualche anno, se arriverà un accertamento, se lo impugnerai, se il giudice riterrà di entrare nel tema, e sempre che l'autorizzazione non sia considerata un mero passaggio interno senza effetti autonomi”.

Questo non è un rimedio. È un percorso a ostacoli travestito da garanzia.

Ubi ius, ibi remedium. Se c'è un diritto inciso, deve esserci un rimedio. Se il rimedio arriva troppo tardi, o forse non arriva, o arriva quando ormai il dato è stato acquisito, elaborato, metabolizzato e trasformato in pretesa fiscale, allora siamo davanti a una tutela nominale.

Il diritto non vive di etichette. Vive di effetti.



### ***Il Garante senza poteri non basta.***

Un altro profilo che la sentenza mette in luce riguarda il ruolo del Garante del contribuente.

La figura è nobile, utile, talvolta anche preziosa nella pratica. Ma, se non può adottare decisioni vincolanti, non può essere considerata un vero rimedio contro un accesso bancario illegittimo. Può sollecitare, raccomandare, richiamare, invitare. Tutte attività dignitose, ma non equivalenti a decidere.

È un po' come avere un arbitro senza fischiotto: può guardare l'azione, può scuotere la testa, può forse scrivere una relazione elegante; ma se il fallo resta fallo e il gioco prosegue, il giocatore a terra non riceve grande consolazione.

Il punto non è sminuire il Garante. È evitare di venderlo per ciò che non è. La moral suasion è utile nei rapporti istituzionali; nella tutela dei diritti fondamentali, però, a un certo punto serve anche qualcuno che possa dire sì, no, basta, correggete, annullate, limitate, distruggete il dato non pertinente.

Altrimenti siamo nel regno delle buone intenzioni, che come noto è molto popolato e fiscalmente poco produttivo.

### *Il vizio non è episodico: è sistemico.*

La Corte non si limita a dire che, nei due casi specifici, qualcosa non ha funzionato. Dice molto di più: il difetto è strutturale.

Questo significa che il problema non nasce da un funzionario distratto o da una singola autorizzazione formulata male. Nasce dal modo in cui il sistema è costruito: troppo spazio discrezionale all'autorità, troppa poca motivazione, rimedi successivi incerti o tardivi, insufficiente controllo indipendente.

Quando un vizio è sistemico, non si cura con una circolare cosmetica o con un modulo un po' più lungo. Serve una revisione dell'architettura. De iure condendo, bisogna costruire un piccolo statuto dell'indagine finanziaria: chiaro, sobrio, operativo, non inutilmente barocco. Le norme non devono diventare un labirinto, ma neppure possono restare una porta girevole.

Il legislatore dovrà chiarire quando l'accesso è ammesso, quali elementi devono sorreggerlo, come va motivato, quanto può estendersi, quali dati possono essere acquisiti, per quanto tempo possono essere conservati, che cosa accade se l'accesso eccede il perimetro legittimo, davanti a chi il contribuente può dolersi e con quali effetti.

Questo è il minimo sindacale di uno Stato di diritto maturo. Non una concessione graziosa.



### *La parola chiave: qualità della legge.*

Il futuro delle indagini bancarie ruoterà intorno alla qualità della legge: presupposti chiari, motivazione concreta, perimetro delimitato e controllo effettivo. La proporzionalità resta il criterio operativo attraverso cui misurare l'estensione dell'accesso. Non basta che l'accesso sia utile. Molte cose sono utili al Fisco. Anche entrare in casa del contribuente ogni venerdì mattina sarebbe, in astratto, utile. Ma il diritto non ragiona così. Chiede se la misura sia necessaria, adeguata, non eccedente, coerente con lo scopo.

Nel concreto, questo significa che l'indagine bancaria dovrà essere calibrata. Non tutti i conti, non tutti gli anni, non tutti i soggetti collegati, non tutte le operazioni, non “intanto prendiamo tutto e poi vediamo”. L'acquisizione dovrà avere un perimetro. E quel perimetro dovrà essere spiegato.

Se l'anomalia riguarda un certo periodo, non è ovvio che si possano acquisire annualità lontane. Se il sospetto riguarda l'attività professionale, non è ovvio che si possano inglobare senza distinzione rapporti familiari o personali. Se si guarda a un soggetto terzo, deve esserci un collegamento serio, non la semplice prossimità anagrafica, affettiva o societaria.

Il contribuente non può diventare un pianeta attorno al quale si scandaglia l'intero sistema solare.

### *Cosa cambia per chi difende i contribuenti.*

Sul piano pratico, la sentenza impone un cambio di metodo.

Fino a ieri, nella difesa tributaria fondata su indagini finanziarie, il baricentro era quasi sempre il merito dei movimenti: questo versamento è un prestito, questo è un giroconto, questo è un rimborso spese, questo è un'anticipazione, questo è un incasso già fatturato, questo è un movimento irrilevante. Tutto giusto. E continuerà a essere necessario.

Ma oggi si aggiunge un livello preliminare: la legittimità dell'acquisizione.

Il professionista dovrà chiedersi, prima ancora di discutere ogni singolo movimento: l'accesso era giustificato? Era motivato? Era proporzionato? Aveva un perimetro coerente? Si fondava su elementi concreti o su formule stereotipate? Ha riguardato dati pertinenti o anche materiale eccedente? È stato possibile ottenere un controllo effettivo? Vi è stata una reale possibilità di contestazione?

Attenzione: questa non è una bacchetta magica. Non significa che ogni accertamento fondato su dati bancari cadrà. Non significa che basti invocare la pronuncia europea come un talismano processuale. I giudici non amano i talismani; a volte neppure gli avvocati, anche se qualcuno li colleziona.

La difesa dovrà essere precisa. Dovrà mostrare il vizio concreto, l'eccesso, la mancanza di motivazione, l'ampiezza sproporzionata, l'assenza di un rimedio effettivo. E, nello stesso tempo, dovrà continuare a spiegare analiticamente i movimenti contestati. Una linea difensiva seria non abbandona il merito per rifugiarsi nella procedura; usa la procedura per impedire che un'istruttoria mal costruita diventi prova regina.



### *Cosa cambia per l'Amministrazione.*

Anche l'Amministrazione, se ben consigliata, dovrebbe leggere questa pronuncia non come una sconfitta, ma come un manuale di sopravvivenza.

Il Fisco forte non è quello che acquisisce tutto. È quello che acquisisce bene.

Un'indagine bancaria motivata, selettiva, tracciata, proporzionata e sottoponibile a controllo è più solida anche in giudizio. Resiste meglio. Costa meno. Riduce il contenzioso inutile. Evita che accertamenti sostanzialmente fondati vengano indeboliti da vizi istruttori evitabili.

La vera efficienza amministrativa non consiste nel massimizzare il potere, ma nel renderlo difendibile. Anche perché, quando l'Amministrazione usa strumenti invasivi senza una cornice robusta, espone sé stessa a contestazioni, il contribuente a incertezza e il sistema a sfiducia. Cui prodest?

Un'autorizzazione ben motivata non è un fastidio. È una polizza assicurativa.

### *I dati bancari non sono “dati qualunque”.*

C'è poi un aspetto culturale, spesso sottovalutato.

Nel mondo digitale, anche dati finanziari apparentemente neutri possono consentire, se aggregati, inferenze significative sulla vita privata della persona. E le tracce, aggregate, raccontano molto più dei singoli importi. Per questo, la tutela non può limitarsi alla vecchia idea del segreto bancario, ormai storicamente superata e in larga misura incompatibile con la cooperazione fiscale moderna. La questione non è più “segreto sì o segreto no”. La questione è governo del dato.

Chi accede? Perché? A che cosa? Per quanto tempo? Con quali limiti? Con quale controllo? Con quale responsabilità se eccede?

Questo è il linguaggio contemporaneo dei diritti. Non l'opacità, ma la tracciabilità. Non l'immunità del contribuente, ma la responsabilità dell'autorità. Non il segreto come scudo assoluto, ma la pertinenza come criterio.

In altre parole: meno mitologia del segreto bancario, più grammatica dello Stato di diritto.



### *La cooperazione internazionale non è una zona franca.*

La pronuncia tiene conto anche del contesto internazionale. Ed è inevitabile.

Oggi le informazioni fiscali viaggiano tra Stati, autorità, banche, piattaforme, registri, intermediari. La fiscalità non è più confinata nel perimetro nazionale. Sarebbe ingenuo pensare che l'Italia possa costruire una disciplina delle indagini finanziarie ignorando scambi informativi, cooperazione amministrativa e richieste provenienti dall'estero.

Ma cooperazione non significa deregulation.

Anche quando il dato serve a verifiche transfrontaliere, restano necessari criteri di pertinenza, motivazione, proporzionalità e tutela. Uno Stato non può usare la parola “cooperazione” come passepartout per evitare le garanzie. Pacta sunt servanda, certo; ma i diritti fondamentali non diventano bagaglio smarrito appena il dato attraversa una frontiera.

Il futuro equilibrio sarà questo: collaborazione internazionale efficiente, ma non cieca; scambio di informazioni, ma non accumulo indiscriminato; contrasto all'evasione, ma senza trasformare il contribuente in un fascicolo permanente.

### *Le riforme necessarie.*

Se si vuole evitare che la sentenza resti una bella predica europea appesa alla parete, il legislatore dovrà intervenire.

Non serve una riforma monumentale. Serve una riforma intelligente.

Primo: l'accesso ai dati bancari dovrebbe essere legato a presupposti riconoscibili. Non necessariamente rigidi come una lista chiusa, perché la realtà fiscale è varia e spesso fantasiosa; ma abbastanza chiari da impedire l'uso esplorativo dello strumento.

Secondo: l'autorizzazione dovrebbe essere motivata. Non con frasi di stile, non con formule prestampate, non con il solito rosario amministrativo del "ritenuto opportuno procedere". La motivazione deve dire perché quella misura è utile e proporzionata in quel caso.

Terzo: la misura dovrebbe essere delimitata. Periodo, rapporti, soggetti, oggetto dell'acquisizione. Tutto ciò che eccede deve essere giustificato, oppure non va acquisito.

Quarto: deve esistere un rimedio effettivo. Non necessariamente preventivo, perché in molti casi rovinerebbe l'efficacia dell'indagine. Ma successivo sì, e serio. Un rimedio che non dipenda dal caso, dall'arrivo eventuale di un accertamento o dalla conclusione del procedimento dopo anni.

Quinto: bisogna disciplinare le conseguenze della violazione. Se l'accesso è illegittimo, che cosa accade ai dati acquisiti? Sono inutilizzabili? Vanno esclusi? Vanno distrutti se non pertinenti? L'atto successivo resta valido o cade se fondato su quei dati? Il diritto non può limitarsi a dire "non si doveva fare" e poi lasciare tutto come prima. Sarebbe una garanzia di cartapesta.

Sesto: occorre coordinare il sistema interno con la circolazione internazionale dei dati. Perché il dato bancario oggi non vive più in una stanza chiusa; viaggia. E quando una cosa viaggia, bisogna sapere chi la manda, chi la riceve, perché la riceve e cosa può farne.



### *L'effetto sui giudizi pendenti.*

Nei giudizi in corso, la pronuncia potrà essere usata con intelligenza, non con enfasi.

La pronuncia non produce, di per sé, una disapplicazione automatica della disciplina interna né una nullità generalizzata degli atti fondati su indagini bancarie. Essa dovrà essere utilizzata come parametro convenzionale per contestare, nel caso concreto, la legittimità dell'acquisizione, l'assenza di motivazione dell'autorizzazione, la sproporzione del perimetro istruttorio e l'ineffettività dei rimedi disponibili. Nei casi più rilevanti, la censura potrà essere prospettata anche in termini di compatibilità della disciplina interna con l'art. 8 CEDU, quale parametro interposto rispetto all'art. 117 Cost.

Il contribuente non potrà limitarsi a dire: “C’è stata la decisione europea, quindi l’accertamento è nullo”. Troppo semplice. E le cose troppo semplici, nel diritto tributario, hanno spesso vita breve.

La linea corretta è più raffinata: dimostrare che, nel caso concreto, l’accesso bancario è stato disposto senza una motivazione effettiva, o con un perimetro sproporzionato, o senza elementi istruttori specifici, o senza possibilità reale di controllo, e che quei dati hanno inciso sulla pretesa fiscale.

In questo modo la pronuncia diventa una lente, non una clava. Serve a far vedere meglio ciò che prima veniva spesso liquidato come dettaglio endoprocedimentale: il modo in cui la prova nasce. Perché anche nel processo tributario la genealogia della prova conta. Una prova non è pulita solo perché è utile. Deve essere acquisita secondo regole compatibili con i diritti del contribuente.

Il fine non santifica il fine.



### *Ciò che non cambia.*

È importante dirlo con chiarezza, per evitare letture euforiche.

Non cambia il potere dell’Amministrazione di svolgere indagini finanziarie.

Non cambia il regime delle presunzioni collegate ai movimenti bancari, nei limiti in cui esso continua a operare secondo la disciplina interna e secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con particolare attenzione alla diversa posizione di imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti. Resta quindi l’esigenza di giustificare analiticamente i movimenti contestati, ma senza confondere il tema convenzionale della legittimità dell’acquisizione con quello, distinto, della prova contraria sui singoli versamenti o prelevamenti.

Non nasce un diritto generalizzato a essere avvisati prima dell’acquisizione.

Non nasce una nullità automatica di tutti gli accertamenti bancari.

Cambia però una cosa essenziale: l’indagine finanziaria non può più essere trattata come una zona grigia, interna, scarsamente motivata e difficilmente sindacabile. Da oggi, o meglio da quando il sistema si adeguerà davvero, il contribuente potrà pretendere che il potere di accesso sia spiegato, delimitato e controllato.

E non è poco. Anzi, è moltissimo.



### *Una sentenza di civiltà fiscale.*

Il senso ultimo della decisione è questo: il rapporto tributario non è un rapporto di forza bruta.

Il Fisco ha poteri perché deve tutelare l'interesse pubblico. Il contribuente ha obblighi perché partecipa alla comunità. Ma tra potere e obbligo deve stare il diritto. Non come ornamento retorico, ma come metodo quotidiano di esercizio dell'autorità.

La vera modernità fiscale non consiste nell'aver banche dati sempre più grandi, algoritmi sempre più potenti, scambi informativi sempre più rapidi. Tutto utile, per carità. Ma la modernità vera è sapere usare questi strumenti senza trasformare il cittadino in un soggetto trasparente a senso unico: visibile allo Stato, ma incapace di vedere le ragioni dello Stato.

Quis custodiet ipsos custodes? La domanda è antica, ma nel tempo dei dati è diventata nuovissima.

La risposta non può essere: fidatevi. La risposta deve essere: ecco le regole, ecco la motivazione, ecco il controllo, ecco il rimedio.

Solo così l'indagine bancaria resta uno strumento di giustizia fiscale e non diventa un esercizio di supremazia amministrativa. Solo così la lotta all'evasione non perde autorevolezza. Solo così il contribuente onesto non viene trattato come un sospetto permanente e il contribuente disonesto non può nascondersi dietro formalismi abusivi.

In medio stat virtus, anche qui.

Il Fisco deve poter vedere. Ma non deve poter guardare ovunque, comunque e senza spiegare. Deve poter acquisire, ma non rastrellare. Deve poter controllare, ma deve accettare di essere controllato.

È questa, in fondo, la lezione della pronuncia Ferrieri e Bonassisa: non meno Stato, ma Stato migliore. Non meno contrasto all'evasione, ma più legalità nell'accertamento. Non meno poteri, ma poteri più adulti.

E un potere adulto, e maturo, nel diritto tributario come nella vita, non ha paura di motivare.



**Causa Ferrieri e Bonassisa c. Italia – Prima sezione – 8 gennaio 2026 (ricorsi n. 40607/19 e n. 34583/20)**

**Verifiche fiscali – Acquisizione di dati bancari dei contribuenti – Accesso ai rapporti finanziari presso banche e intermediari – Autorizzazione amministrativa non assistita da adeguata motivazione – Assenza di efficace riesame giurisdizionale o indipendente ex post – Insufficienza delle garanzie procedurali – Violazione dell’art. 8 CEDU – Sussiste.**

Viola l’art. 8 CEDU la disciplina nazionale che, nell’ambito dell’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, consenta l’acquisizione di informazioni relative ai rapporti bancari e alle movimentazioni finanziarie dei contribuenti sulla base di un’autorizzazione amministrativa non sorretta da specifica motivazione e non assoggettata ad alcun efficace riesame giurisdizionale o indipendente ex post.

Il potere dell’autorità fiscale di richiedere agli intermediari bancari dati e documenti riferibili alla sfera patrimoniale del contribuente costituisce, infatti, un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza, sicché esso può ritenersi compatibile con la Convenzione solo ove sia previsto da una base normativa dotata di adeguata qualità, accessibilità e prevedibilità, nonché corredata da garanzie idonee a prevenire esercizi arbitrari o sproporzionati del potere ispettivo.

Non è, di per sé, incompatibile con l’art. 8 CEDU l’assenza di una preventiva informativa al contribuente o di una previa autorizzazione giudiziaria all’accesso ai dati bancari; tuttavia, la legittimità convenzionale della misura richiede che l’ordinamento assicuri almeno un rimedio successivo effettivo, mediante il quale l’interessato possa contestare la necessità, proporzionalità e legalità dell’acquisizione, indipendentemente dall’emissione di un avviso di accertamento o dalla conclusione del procedimento tributario.

Ne consegue che la previsione di un potere di indagine bancaria privo di un obbligo puntuale di motivazione dell’autorizzazione e non assistito da un rimedio successivo effettivo, giurisdizionale o indipendente determina una carenza strutturale delle garanzie procedurali, rendendo l’ingerenza non conforme al requisito della “previsione di legge” richiesto dalla Convenzione e integrando, pertanto, violazione dell’art. 8 CEDU.



## Ataraxia Management SA

FAMILY OFFICE

*Consulenza, esperienza*

*e fiducia per la gestione*

*del patrimonio familiare.*

Via Pretorio 13 - 6900 Lugano  
+41 76 62 83 685  
+41 78 60 10 266  
info@ataraxia-management.ch  
<https://ataraxia-management.ch/>

**IL COMMERCIALISTA®**

ISSN 2531-5250

**L'AVVOCATO®**

ISSN 2531-4769

## **Fondazione Italiana di GIUSECONOMIA®**

Fondazione fid. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Biella, Roma, Milano, Torino

Piazza Vittorio Veneto, 13900 Biella

Testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576

© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile

**Domenico Calvelli**

*Comitato scientifico*

Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro, Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro, Claudio Sacchetto

*Redattori*

Roberto Cravero (diritto e pratica societaria), Mauro Sgotto (diritto e procedura penale)

*Coordinatori di redazione*

Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione

*La testata è grata per la collaborazione, nel corso della propria vita, con:*

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- AIPGT Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria
- Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro
- SAF degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- Camera Arbitrale del Piemonte
- Affidavit Commercialisti®
- UN.I.CO. Unione Italiana Commercialisti
- SIC Sindacato Italiano Commercialisti
- FIDDOC
- ANDC
- AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sindacato Nazionale Unitario
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- CIDT Centro Internazionale Diritto Tributario/International Tax Law Center
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca - Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- UGDCEC Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti

*I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili.*

*L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare.*

*Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.*